



UNIONE EUROPEA

**DISCIPLINARE REGIONALE - MISURA 1.12 azioni a) e c) : AIUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PER INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE, E DI
RISPARMIO ENERGETICO**

Deliberazione n. 168 del 15 febbraio 2005

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del 11 aprile 2005

Fondo FESR - Asse 1 Risorse naturali

VISTO:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (recante disposizioni generali sui fondi strutturali);
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 (relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali);
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 (che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali);
- gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", G.U.C.E C74 del 10.03.98, modificato il 09.09.2000 G.U.C.E C258;
- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 "relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" G.U.C.E L10 del 13.1.2001;
- la "Raccomandazione 2003/361/CE" della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle Microimprese, Piccole e Medie Imprese (G.U.C.E L 124 del 20.5.2003);
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali), integrato dal Regolamento (CE) n. 2355 del 27.12.2002;
- la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al rendimento energetico nell'edilizia (G.U.C.E L 1 del 4.1.2003);
- La Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione (G.U.C.E del 21.02.2004);
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (G.U. n. 99 del 30 aprile 1998);
- la Legge Nazionale n. 488 del 19/12/1992 (Circolare n. 900315 del 14.07.2000);
- la Legge Regionale dell'11 agosto 2001, n. 10 relativa a "Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001" (BURC n. 44 DEL 29.08.2001);
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. n. 248 del 24.10.2001);
- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (G.U.C.E L. 283 del 27.10.2001);
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (G.U. n. 25 S.O. del 31.01.04)
- la disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente 2001/C 37/03 (G.U.C.E C37 del 3.02.2001);
- la Legge Nazionale del 9 gennaio 1991, n. 9 "norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" (G.U. n. 13 del 16.01.1991);
- la Legge Nazionale del 9 gennaio 1991, n. 10 "norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" (G.U. n. 13 del 16.01.1991);

- la Legge Nazionale del 1 giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" (G.U. n. 142 del 16.06.2002);
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della L. 15 marzo 1997 n. 59" (G.U. 116 del 21.05.1998);
- il D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 "attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (G.U. n. 75 del 31.03.1991);
- il D.M. 15 febbraio 1991 "direttive alle Regioni e alle province autonome per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità della concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla L. 10/91 (G.U. n. 65 del 18.03.1991);
- il D.M. 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79" (G.U. n. 292 del 14.12.1999);
- i D.M. 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" pubblicati sulla G.U. Serie Generale n° 205 del 1 settembre 2004;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" pubblicata sulla G.U. 13 settembre 2004 n° 215.

la Giunta Regionale della Campania approva il seguente disciplinare

" P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 1.12 azioni a) e c) : AIUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE, E DI RISPARMIO ENERGETICO"

Art.1

Compatibilità del regime regionale di aiuti con la normativa comunitaria

1. Il presente strumento disciplina gli aiuti della Regione Campania, a sostegno degli interventi di produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili e di risparmio energetico, a valere sui fondi della misura 1.12 del POR Campania 2000 - 2006.
2. Gli aiuti di cui al presente disciplinare e qualsiasi intervento accordabile nel suo ambito, rispettano tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e s.m.i., pubblicato nella GUCE L 10 del 13/1/2001; pertanto il regime di aiuti ed ogni singolo aiuto concedibile ai sensi del presente disciplinare sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.

Art. 2

Oggetto e Finalità

1. Il presente Disciplinare è applicato al regime di aiuti nell'ambito dell'ordinamento della Regione Campania in coerenza e nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.
2. Gli interventi ammessi a concorrere all'ottenimento del beneficio, sono finalizzati a:
 - a) realizzare e/o ampliare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili così come definite dalla Direttiva 2001/77/CE del 27/09/2001 recepita con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;
 - b) razionalizzare i consumi, ottimizzare l'uso dell'energia ed incentivare il risparmio energetico, incrementare l'efficienza energetica negli usi finali nonché promuovere il rendimento energetico nell'edilizia secondo le previsioni della Direttiva 2002/91/CE;

- c) incentivare la produzione distribuita di energia elettrica di piccola taglia anche mediante cogenerazione ad alto rendimento secondo la definizione e quanto previsto dalla Direttiva 2004/8/CE;

Art. 3 Esclusioni

1. Il regime di aiuto regionale di cui al presente disciplinare, non si applica:
- a) alle attività connesse alla produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE;
 - b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse alle attività di esportazione;
 - c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
 - d) ai settori della costruzione navale, dell'industria carboniera e siderurgica, dell'industria automobilistica e delle fibre sintetiche;
 - e) alle PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 pubblicata in GUCE C 244 del 1/10/2004);
 - f) ai cosiddetti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:
 - il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5% ESN;
 - l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro;
 - g) alle spese di funzionamento.

Art. 4 Soggetti Destinatari

1. I soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al costituito regime sono le microimprese e le PMI (Piccole e Medie Imprese), in forma singola o associata, così come definite dalla "Raccomandazione 2003/361/CE" della Commissione del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003).

Art. 5 Iniziative e spese ammissibili

2. Sono ammesse le seguenti iniziative realizzate nel territorio della Regione Campania:
- a) realizzazione e/o ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili così come definite dal D. Lgs. 387/2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
 - b) realizzazione di impianti di cogenerazione di potenza non superiore a 50 MW utilizzando le tecnologie definite all'allegato I della Direttiva 2004/8/CE, nel rispetto delle condizioni tecniche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con deliberazione n° 42/2002 e s.m.i.;
 - c) interventi riportati nell'allegato sotto la lettera "A" al presente disciplinare;
 - d) interventi per garantire i requisiti minimi di rendimento energetico negli edifici di pertinenza nonché per l'ottenimento della relativa certificazione energetica;
2. Le spese ammissibili agli aiuti sono quelle riferite a:
- a) spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e generali;
 - b) suolo aziendale;

- c) immobili;
- d) opere murarie e assimilate (impianti generali, lavori, ecc.);
- e) macchinari, impianti (incluse strumentazioni e tecnologie per la dotazione di sistemi di sicurezza) e attrezzature varie (purché funzionali all'intervento);
- f) immobilizzazioni immateriali (limitatamente all'acquisizione di tecnologia e/o programmi informatici funzionali all'intervento).

3. Limiti di spesa:

- a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b) del comma precedente, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) ulteriori limiti di spesa sono individuati dagli specifici provvedimenti attuativi dell'aiuto.

4. Condizioni di spesa:

- a) con riferimento alle spese di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione dell'istanza, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni,
- b) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c) e f) del comma 2 del presente articolo, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;
- c) le spese di investimento relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica prodotta, sono ammissibili limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione, a condizione che l'impianto di distribuzione sia di proprietà dell'impresa produttrice e sia realizzato su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, ovvero nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile.

5. Spese non ammissibili:

- a) le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria
- b) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente;
- c) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto, fatti salvi quelli di cui al punto 11 dell'allegato "A";
- d) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usate;
- e) le spese relative a commesse interne di lavorazione;

Art. 6
Tipologie di aiuto

1. Le finalità di cui all'art. 2 e gli interventi relativi sono attuati attraverso un contributo in conto capitale. La Regione Campania fissa un limite minimo e massimo di investimento ammissibile.
2. Con riguardo agli importi complessivi erogabili sono rispettati i massimali di intensità di aiuto previsti dalle norme comunitarie in materia e richiamati al seguente articolo.

Art. 7
Intensità di aiuto

1. La Regione Campania adotta il metodo adoperato dalla Commissione per rendere le varie forme di aiuti comparabili fra di loro e per rendere le intensità d'aiuto comparabili fra i diversi Stati membri. Detto metodo consiste nell'esprimere gli aiuti in equivalente sovvenzione netto (ESN), attualizzato, espresso in percentuale dei costi ammissibili dell'investimento sovvenzionato.
2. Nella Regione Campania, sulla base della Decisione della Commissione che approva una parte della carta degli aiuti di Stato regionali per gli anni 2000-2006 in Italia (GUCE C175 del 24.06.2000), l'intensità dell'aiuto regionale, per gli investimenti materiali e immateriali delle PMI, non può superare il tasso del 35% ESN (Equivalente Sovvenzione Netto) maggiorato del 15% ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) delle spese ammissibili.
3. L'intensità massima dell'aiuto per servizi forniti da consulenti esterni è pari al 50% del costo dei servizi ammissibili, espresso in ESL.
4. I suddetti massimali di intensità di aiuto costituiscono contemporaneamente i massimali di cumulo applicabili al totale dell'aiuto, in riferimento alla spesa ammissibile, sia in caso d'intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, sia che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.
5. La misura dell'agevolazione è espressa in ESN o in ESL dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, alla data di presentazione del modulo di domanda e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dal Soggetto Istruttore sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dal richiedente nel modulo di domanda e sulla base di eventuali aggiornamenti del Soggetto medesimo a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese.
6. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale.
7. Il destinatario delle agevolazioni deve partecipare al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso al credito, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento ammissibile stesso.

Art. 8
Condizioni e modalità di accesso agli aiuti

1. L'investimento deve essere mantenuto funzionante ed efficiente nella Regione Campania per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti.
2. Si precisa che i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e la data di avvio del programma è quella del primo titolo di spesa ammissibile relativo alla fase di esecuzione del progetto, ancorché quietanzato o pagato successivamente.
3. Gli interventi che comportano un investimento superiore a 10 milioni di euro devono acquisire il parere preventivo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici istituito con delibera di Giunta Regionale n. 270 del 19.01.2001.
4. Gli atti di attuazione del presente disciplinare riporteranno i riferimenti, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di ammissione agli aiuti, l'elenco della documentazione necessaria, i tempi di realizzazione ed ogni altra specifica di attuazione del presente regime di aiuti.

5. Nella valutazione di progetti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, costituisce priorità la previsione di produrre idrogeno nei casi in cui l'energia elettrica prodotta non può essere immessa in rete.

Art. 9 Regole di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, sulla base degli stessi costi ammissibili, con altri aiuti ai sensi dell'art. 87 comma 1 del Trattato CE, quando tale cumulo darebbe luogo al superamento dei massimali di aiuto previsti per la Campania nella vigente "Carta degli aiuti a finalità regionale", ovvero 35% ESN maggiorato del 15% ESL, come richiamato al precedente articolo 7.

Art. 10 Procedure per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono erogati con procedimento valutativo.
2. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare sulla Bollettino Ufficiale della Regione Campania almeno novanta giorni prima della data prevista per l'apertura dei termini di invio delle domande.
3. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
4. Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

Art.11 Erogazioni

1. Le modalità di erogazione, effettuate al massimo in tre quote comprensive del saldo, sono individuate dagli specifici provvedimenti attuativi del presente aiuto.
2. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per le procedure valutativa e negoziale dal Decreto Legislativo n. 123/98, nel rispetto degli obiettivi specifici di ciascun intervento. .

Art. 12 Varianti, proroghe

1. I progetti di investimento ammessi a contributo possono essere oggetto di varianti in corso d'opera relativamente alle spese ammissibili ed ai beni da realizzare. L'autorizzazione a tali varianti è preventivamente richiesta e, se giudicata ammissibile, debitamente rilasciata dall'Amministrazione Regionale.
2. I provvedimenti di attuazione del presente disciplinare regoleranno le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di varianti e di eventuali proroghe, nonché della loro concessione.

Art. 13 Monitoraggio, revoca, sanzioni

1. Il destinatario degli aiuti ha l'obbligo di consentire, durante la realizzazione del progetto di investimento cofinanziato, l'accesso ai luoghi per l'effettuazione, da parte della Regione Campania o di personale ispettivo eventualmente designato, di verifiche sul cronogramma e sulla reale rispondenza dello stesso a quanto realizzato.

2. Inadempienze parziali o totali, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiranno motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del D.Lgs.n.123/98.
3. Tutta la documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti deve essere conservata, custodita e resa disponibile dal destinatario per eventuali verifiche per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo pubblico.

Art. 14
Dotazione finanziaria

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare utilizzano le risorse finanziarie della Misura 1.12 per un importo previsto di settanta milioni di euro.

Art. 15
Operatività

1. La Giunta Regionale procede a rendere operativo il regime di aiuto attraverso l'emanazione e la pubblicazione di atti nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso, la dotazione finanziaria, il termine di ultimazione degli interventi e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità dell'aiuto.
2. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC ed ha efficacia fino al 31/12/2006.

Art. 16
Norme finali

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente disciplinare, la Regione Campania trasmette una sintesi delle informazioni relative, secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 70/01, ai fini della pubblicazione nella GUCE.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del presente disciplinare, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001;
4. La Regione assicura alle imprese un servizio di assistenza sia attraverso l'istituzione di apposito indirizzo e-mail che con l'eventuale presenza di sportelli abilitati all'informativa e alla ricezione delle domande a livello locale.
5. La Regione Campania si riserva la possibilità di organizzare sul territorio giornate informative sugli aiuti attivati dal presente strumento.

Interventi di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 5

N	Tipologia di intervento	Specifica dell'intervento
1	<i>Rifasamento elettrico</i>	- rifasamento dell'utenza
2	<i>Motori elettrici e loro applicazioni</i>	- installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza, - Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alto rendimento
3	<i>Sistemi di illuminazione</i>	- Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.), - Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)
4	<i>Electricity leaking</i>	- Sistemi di posizionamento in <i>stand-by</i> di apparecchiature di uso saltuario, - Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in <i>stand-by</i>
5	<i>Sistemi di gestione controllo energetico</i>	- Realizzazione di sistemi automatici intelligenti di gestione e controllo dei carichi energetici con i quali sia comprovato il conseguimento del risparmio energetico complessivo, anche in cooperazione con i sistemi di controllo e gestione funzionale delle strutture nelle quali gli impianti stessi operano.
6	<i>Climatizzazione ambienti</i>	- Interventi per l'isolamento termico degli edifici, - Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.), - Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo, - Impianti solari termici utilizzando macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore, - Sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie ad alta efficienza (tre o quattro stelle), - Impiego di pompe di calore elettriche o con motore a gas, con modalità idonee al conseguimento di un risparmio di energia primaria, - Impiego di sistemi per il recupero termico negli impianti di climatizzazione.
7	<i>Energia termica di processo</i>	- Utilizzo di calore di recupero, - Sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie ad alta efficienza (tre o quattro stelle), - Impiego di pompe di calore elettriche o con motore a gas, con modalità idonee al conseguimento di un risparmio di energia primaria,

8	<i>Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda, - Uso del calore geotermico a bassa entalpia.
9	<i>Apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienza
10	<i>Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza, - Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento, - Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica.
11	<i>Veicoli elettrici o a gas naturale</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di flotte aziendali con veicoli stradali a trazione elettrica, di tipo ibrido o a gas (GPL, Metano)